

STATUTO

I.CO.S. -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: REGGIO DI CALABRIA RC VIA
GIUSEPPE MERCALLI 28

Numero REA: RC - 171827

Codice fiscale: 02517040800

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-03-2008 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO della SOCIETA' COOPERATIVA	
	"I.CO.S. -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"	
	TITOLO I	
	- COSTITUZIONE -DENOMINAZIONE -SEDE -DURATA	
	Articolo 1 - E' costituita ai sensi dell'art.1	
	lettera b) della Legge 8 Novembre 1991 n.381, una	
	società cooperativa sociale denominata	
	"I.CO.S. -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE",	
	regolata dal presente Statuto e,in quanto compati-	
	bili, dalle norme del codice civile sulla società	
	a responsabilità limitata.	
	Articolo 2 - La Cooperativa ha sede nel Comune di	
	Reggio di Calabria.	
	L'indirizzo della sede legale risulta dal Registro	
	delle Imprese, ai sensi dell'art.111 ter disposi-	
	zioni di attuazione del codice civile.	
	La Cooperativa, con deliberazioni degli organi so-	
	ciali di volta in volta funzionalmente competenti,	
	potrà istituire, trasferire o sopprimere sedi se-	
	condarie, sedi amministrative, filiali, succursali	
	ed uffici in tutto il territorio nazionale ed al-	
	l'estero.	
	Il domicilio dei soci per quanto concerne i loro	
	rapporti con la società è quello risultante dal	
	libro dei soci.	

	Articolo 3 -La Cooperativa è fissata fino al 31	
	Dicembre 2060 e potrà essere prorogata o anticipa-	
	tamente sciolta con deliberazione dei soci,a ter-	
	mini di legge,fatto salvo il diritto di recesso	
	per i soci che non hanno concorso all'approvazione	
	della relativa deliberazione.	
	TITOLO II	
	SCOPO - REQUISITI MUTUALISTICI - OGGETTO	
	Articolo 4 - LA Cooperativa ha lo scopo di perse-	
	guire l'interesse generale della comunità alla	
	promozione umana ed all'integrazione sociale dei	
	cittadini mediante lo svolgimento di attività di-	
	verse finalizzate all'inserimento sociale e lavo-	
	rativo di persone svantaggiate,come previsto dal-	
	l'art.1 lettera b) della Legge 8 Novembre 1991	
	n.381.	
	In relazione a quanto sopra, la Cooperativa può	
	svolgere e gestire,stabilmente o temporaneamen-	
	te,in conto proprio o per conto terzi, lavori al	
	fine di ottenere le migliori condizioni sociali,	
	economiche e professionali.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività	
	anche nei confronti di terzi non soci e può assu-	
	mere incarichi da soggetti privati e pubblici.	
	La Cooperativa sociale è retta e disciplinata se-	

	condo i principi della mutualità senza fini di	
	speculazione privata.	
	Ai fini del conseguimento dello scopo mutualistico	
	di cui sopra, i soci cooperatori instaurano con la	
	cooperativa, all'atto della loro adesione o suc-	
	cessivamente all'instaurazione del rapporto asso-	
	ciativo, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma	
	subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma,	
	ivi compresi i rapporti di collaborazione coordi-	
	nata non occasionale, con cui contribuiscono co-	
	munque al raggiungimento degli scopi sociali. Le	
	modalità di svolgimento delle prestazioni lavora-	
	tive dei soci cooperatori sono disciplinate da ap-	
	posito regolamento, approvato dall'assemblea dei	
	soci ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile	
	2001 n. 142, che definisce l'organizzazione del	
	lavoro dei soci medesimi.	
	La cooperativa, ai sensi dell'art. 1, comma 1,	
	lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e	
	dell'art. 2520, comma 2, del codice civile, si av-	
	vale, nello svolgimento della propria attività -	
	in misura non inferiore al trenta per cento del	
	totale di coloro che prestano attività lavorativa	
	per la cooperativa, esclusi i soci volontari -	
	delle prestazioni lavorative di persone svantag-	

	giate, al cui inserimento lavorativo l'attività	
	della cooperativa medesima è diretta, e che, com-	
	patibilmente con il loro stato soggettivo, devono	
	essere socie della cooperativa stessa.	
	La cooperativa si avvale inoltre, nello svolgimen-	
	to della propria attività, delle prestazioni lavo-	
	rative sia degli altri soci lavoratori, sia di	
	terzi non soci.	
	Conseguentemente, la cooperativa è considerata,	
	indipendentemente dai requisiti di cui all'artico-	
	lo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità	
	prevalente (art. 111-septies disp. att. c.c.).	
	Articolo 5 - OGGETTO SOCIALE	
	Nel perseguire l'interesse generale della comunità	
	dei soci che la compongono e la integrazione lavo-	
	rativa delle persone svantaggiate secondo i prin-	
	cipi dell'articolo 1 lettera b) della Legge 8 No-	
	vembre 1991 n.381, la Cooperativa ha come oggetto	
	quanto segue:	
	1)- Gestione di un Centro Elaborazione Dati per	
	imprese di qualsiasi natura, anche agricole con	
	relativo servizio di consulenza specialistica;	
	2)- Gestione di un centro autorizzato di assisten-	
	za fiscale;	
	3)- Prestazione di servizio a persone, società en-	

	ti pubblici e/o privati;	
	4)- Fornitura di servizi informativi per la crea-	
	zione e lo sviluppo di nuove imprenditorialità e	
	per lo sviluppo delle realtà economiche;	
	5)- Proposta e realizzazione di indagini, studi,	
	ricerche sul mercato del lavoro, sul sistema for-	
	mativo e su quant'altro sia di interesse generale;	
	6) - Elaborazione e gestione di piani di sviluppo	
	produttivi e commerciali per enti pubblici e	
	privati;	
	7) - Gestione ed accertamento di tutti i tributi	
	comunali, provinciali e regionali;	
	8)- Preparazione e redazione di bilanci per impre-	
	se ed enti sia pubblici che privati;	
	9)- Servizi di raccolta spazzatura, pulizia spiag-	
	gia e manutenzione del verde pubblico;	
	10)- Promozione ed elaborazione materiali didattici	
	e dispense per attività formative a vario li-	
	vello;	
	11)- Organizzazione e gestione di iniziative so-	
	ciali rivolte a soggetti disabili, mirando a favo-	
	rirne la cura, il recupero ed il loro inserimento	
	nel mondo lavorativo;	
	12)- Promozione della realizzazione e gestione di	
	mostre, fiere d'arte e d'antiquariato, allo scopo	

	di pubblicizzare e valorizzare le tradizioni tipi-	
	che del nostro territorio;	
	13)- Organizzazione, programmazione e gestione di	
	convegni, congressi, meeting nazionali ed interna-	
	zionali compresa l'assistenza per traduzioni si-	
	multanee in tutte le lingue;	
	14)- Istituzione di borse di studio, realizzazione	
	di pubblicazioni di editoriali, stampati, articoli	
	didattici, la stampa di quotidiani; vendita agli	
	studenti e ai visitatori di libri ed altre pubbli-	
	cazioni inerenti le attività di istituto;	
	15)- Gestione di strutture deputate all'utilizza-	
	zione e allo sfruttamento del tempo libero median-	
	te attività ricreative, sportive, ecc.;	
	16)- Promozione di iniziative per lo sviluppo del-	
	l'occupazione in ogni settore di attività; effe-	
	tuazione di studi e ricerche finalizzate alla ri-	
	cerca di nuovi posti di lavoro;	
	17)- Favorire e promuovere creazione di nuove i-	
	niziativa imprenditoriali promosse e gestite so-	
	prattutto da giovani e da soggetti svantaggiati;	
	18)- Raccolta, elaborazione e divulgazione perio-	
	dicamente in collaborazione con enti pubblici e	
	privati, di dati e di informazioni utili per il	
	continuo monitoraggio del mercato del lavoro e	

	delle opportunità imprenditoriali nel sistema so-	
	cio - economico dell'area di intervento;	
	19)- Collaborazione con amministrazioni pubbliche	
	e private, con altre associazioni ed organismi di	
	qualsiasi natura, anche non italiani, ritenuti i-	
	donei ai predetti scopi, stipulando con essi, se	
	opportuno, accordi e convenzioni;	
	20)- promozione ed organizzazione di attività cul-	
	turali, anche all'estero, direttamente o indiret-	
	tamente collegate alla Calabria, alla sua storia e	
	alle sue tradizioni;	
	21)- Realizzazione di programmi di formazione a-	
	perta e a distanza facilitando l'acquisizione re-	
	mota ed individualizzata di nuove competenze;	
	22)- Promozione di iniziative a tutela dell'am-	
	biente, mirando alla cura e alla salvaguardia del	
	patrimonio ambientale;	
	23)- Raccolta ed elaborazione di dati inerenti ai	
	servizi di Protezione Civile e difesa ambientale,	
	attuando anche iniziative per il monitoraggio del	
	territorio;	
	24)- Istituzione e gestione di scuole, di ogni or-	
	dine e grado e organizzazione di corsi di recupero	
	per studenti di qualsiasi tipo di scuola; prepara-	
	zione agli esami universitari; preparazione ai	

	concorsi, avvalendosi della consulenza di docenti	
	universitari;	
	La Cooperativa potrà svolgere le seguenti attività:	
	- Trasporto di cose per conto proprio;	
	- Trasporto di cose per conto terzi;	
	- Servizio di raccolta differenziata e/o non di	
	rifiuti solidi urbani;	
	- Servizio di raccolta rifiuti speciali;	
	- Servizio di giardinaggio, impianto e manutenzio-	
	ne di parchi pubblici e/o privati;	
	- Gestione di lidi, impianti balneari e chioschi	
	sul suolo demaniale e non;	
	- Effettuazione di lavori tipografici e di stampa,	
	progettazione e programmazione di interventi nel	
	settore della litografia;	
	- Gestione di centri di aggregazione sociale; as-	
	sistenza socio - pedagogica; prevenzione, promo-	
	zione ed aggregazione sociale; assistenza domici-	
	liare; interventi per l'integrazione sociale; af-	
	fidamenti etero familiari; centri di aggregazione	
	sociale; studi e ricerche, programmazione e assi-	
	stenza per l'elaborazione dei piani socio - assi-	
	stenziali;	
	- attività di formazione professionale per opera-	
	tori sanitari e per utenti;	

	- Attività di promozione e rivendicazione dell'im-	
	piego delle istituzioni a favore delle persone de-	
	boli e svantaggiate e affermazione dei loro di-	
	ritti; attività di erogazione e distribuzione di	
	ausili sanitari ed utilizzazione di strumenti e-	
	lettromedicali, riabilitativi nonchè di materiale	
	didattico educativo;	
	- Attività di volontariato sia autonomamente sia	
	in collaborazione con altri soggetti che svolgono	
	la stessa attività;	
	- Effettuazione di studi, ricerche e progetti di	
	intervento nei settori sopracitati, studiando ed	
	utilizzando nuove tecnologie nell'ambito delle at-	
	tività da svolgere;	
	- Produrre, scambiare, valorizzare, gestire acqui-	
	sire ed offrire in proprio o attraverso enti pub-	
	blici e privati, beni e servizi comunque inerenti	
	ai settori sopracitati ed espletare la gestione	
	per mezzo dei propri soci o, ove ciò non sia pos-	
	sibile, attraverso la concessione a terzi, di la-	
	vori riguardanti l'attività della società	
	stessa.	
	La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra at-	
	tività connessa ed affine a quelle sopra indicate,	
	ivi compresa la partecipazione a gare pubbliche e	

	licitazione private, nonchè conferire tutti gli	
	atti, concludere tutte le operazioni di natura im-	
	mobiliare, mobiliare, bancarie e contrattuali, ne-	
	cessarie ed utili alla realizzazione degli scopi	
	sociali e comunque, sia indirettamente che diret-	
	tamente, attinenti ai medesimi, nonchè assumere	
	interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi for-	
	ma in altre imprese o società specie se svolgono	
	attività analoghe e comunque accessorie all'atti-	
	vità sociale, chiedere ed ottenere mutui, contribu-	
	ti, agevolazioni e provvidenze, stipulare convenzio-	
	ni con Enti pubblici e privati, Regioni, Province e	
	Comuni, promuovere e gestire corsi di consulenza, di	
	perfezionamento, di formazione professionale e di	
	riconversione per lavoratori e disoccupati, finan-	
	ziati dall'Unione Europea, dallo Stato o dagli Enti	
	locali e potrà altresì integrare, in modo perma-	
	nente o secondo contingenti opportunità, la propria	
	attività con quella di altri enti cooperativi, pro-	
	muovendo ed aderendo a Consorzi e ad altre orga-	
	nizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.	
	La Cooperativa si propone altresì di partecipare	
	al rafforzamento del movimento cooperativo italia-	
	no. Perciò la cooperativa sociale intende aderire	
	alla lega nazionale delle cooperative, ai suoi or-	

ganismi periferici,provinciali e regionali.

TITOLO II

SOCI

Articolo 6 - SOCI Il numero dei soci,che possono essere soltanto persone fisiche, é illimitato e non può essere inferiore a tre,ai sensi dell'art.2522 del codice civile.

Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge,esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno,trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

Articolo 7 -Possono essere soci persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- soci prestatori che prestano la loro attività,ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità;

- soci volontari che offrono spontaneamente e gratuitamente la loro attività, esclusivamente per fini di solidarietà.Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci;

- soci sovventori ai sensi della legge 31 Gennaio 1992, n.59 e successive modifiche ed integrazioni;parteciperanno anche a programmi di sviluppo, di ristrutturazione e di potenziamento tecnologico e

	aziendale o a programmi pluriennali per lo svilup-	
	po e l'ammodernamento aziendale.	
	I soci lavoratori perseguono lo scopo di ottene-	
	re, tramite la gestione in forma associata, e con la	
	partecipazione della loro attività lavorativa con-	
	tinuità di occupazione e le migliori condizioni, e-	
	conomiche, sociali e professionali.	
	Possono essere soci lavoratori tutte le persone	
	fisiche aventi capacità di agire, che abbiano ma-	
	turato o che intendano maturare una capacità pro-	
	fessionale nei settori di cui all'oggetto sociale	
	e che, per la loro capacità effettiva di lavoro,	
	attitudine e specializzazione possono partecipare	
	attivamente ai lavori della cooperativa ed attiva-	
	mente collaborare per il raggiungimento dei fini	
	sociali.	
	Le persone svantaggiate di cui al comma 1 dell'art.	
	4 della legge 8 novembre 1991 n.381, devono costi-	
	tuire almeno il trenta per cento dei lavoratori	
	della cooperativa e, compatibilmente con il loro	
	stato soggettivo, essere socie della cooperativa	
	stessa. La condizione di persona svantaggiata deve	
	risultare da documentazione proveniente dalla pub-	
	blica amministrazione, fatto salvo il diritto alla	
	riservatezza.	

	In nessun caso possono essere soci coloro che e-	
	sercitano in proprio imprese identiche o affini, o	
	partecipano a società che, per l'attività svol-	
	ta, si trovino in effettiva concorrenza con la coo-	
	perativa.	
	In considerazione della peculiare posizione giuri-	
	dica del socio lavoratore, dal tipo di rapporto	
	instaurato, discendono tutte le conseguenze di or-	
	dine fiscale, previdenziale e assicurativo.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del	
	libro soci in base all'appartenenza a ciascuna	
	delle categorie su indicate.	
	Il socio è tenuto al versamento, oltre l'importo	
	della quota sottoscritta, del sovrapprezzo even-	
	tualmente determinato dall'Assemblea in sede del-	
	l'approvazione del bilancio, su proposta degli am-	
	ministratori.	
	Presso la sede sociale si intende eletto il domi-	
	cilio di ogni socio.	
	Articolo.8. AMMISSIONE DEI SOCI	
	Chi desidera essere ammesso come socio dovrà farne	
	domanda scritta all'Organo di Amministrazione. La	
	domanda deve contenere,	
	se trattasi di persona fisica;	
	- la indicazione del nome, cognome, data e luogo	

	di nascita, residenza e codice fiscale;	
	- la indicazione dei requisiti soggettivi pre-	
	scritti al precedente art.7;	
	- l'indicazione della effettiva attività di lavoro	
	o della disponibilità allo svolgimento delle atti-	
	ività sociali;	
	- l'indicazione della quota che intende sottoscri-	
	vere;	
	- la richiesta motivata di ammissione ad una par-	
	ticolare categoria di soci;	
	- la dichiarazione di conoscere ed attenersi al	
	presente Statuto, ai regolamenti interni ed alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi so-	
	ciali;	
	Se trattasi di persona fisica ditta individuale;	
	- le generalità del titolare e della persona vali-	
	damente autorizzata ad impegnare la ditta;	
	- il nominativo della ditta e l'insegna;	
	- il numero di iscrizione alla Camera di Commercio;	
	- la sede della ditta;	
	- la testata o le testate di cui la ditta è edi-	
	trice.	
	La ditta individuale deve altresì allegare il cer-	
	tificato rilasciato dalla Camera di Commercio con	
	l'indicazione dell'inesistenza di procedure con-	

16 di 42

	l'assemblea dei soci.	
	TITOLO III	
	PATRIMONIO	
	Articolo 9. CAPITALE SOCIALE	
	Il capitale sociale è costituito da un numero il-	
	limitato di quote del valore di Euro 25,00 (Euro	
	venticinque virgola zero zero) ciascuna.	
	Le quote sono nominative e non possono essere sot-	
	toposte a pegno,usufrutto, vincolo o date in ga-	
	ranzia senza il consenso dell'Organo Amministrati-	
	vo.	
	Concorrono altresì a formare il capitale sociale	
	le quote e/o azioni dei soci sovventori.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la	
	società con il suo patrimonio, non essendovi re-	
	sponsabilità sussidiaria dei soci.	
	Articolo 10. IL PATRIMONIO DELLA SOCIETA'	
	Il patrimonio della Società è costituito:	
	a) dal capitale sociale;	
	b) dalla riserva legale e dalle eventuali riserve	
	straordinarie (statutarie e volontarie) tutte in-	
	divisibili fra i soci cooperatori alle condizioni	
	di cui all'art.12 della legge 16 Dicembre 1977	
	n.904;	
	c) dai fondi speciali istituiti con i conferimenti	

	dei soci sovventori ai sensi e per gli effetti	
	dell'art.4 della legge 31 Gennaio 1992, n.59.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la	
	società con il suo patrimonio e conseguentemente i	
	soci nei limiti delle quote o azioni sottoscritte	
	e delle azioni di sovvenzione o di partecipazione	
	cooperativa.	
	La cooperativa potrà emettere prestiti obbligazio-	
	nari ed altri strumenti finanziari, secondo le	
	norme dettate rispettivamente dagli articoli 2410	
	e seguenti e 2526 c.c..	
	TITOLO IV	
	RISTORNI	
	Articolo 11. Ristorni -L'Assemblea che approva il	
	bilancio può deliberare,su proposta dell'organo	
	amministrativo,la ripartizione di ristorni ai soci.	
	I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori	
	proporzionalmente alla quantità e qualità degli	
	scambi mutualistici.	
	I criteri di ripartizione dei ristorni sono deter-	
	minati da apposito regolamento, con la precisazio-	
	ne che la qualità degli scambi mutualistici sarà	
	calcolata con riferimento a:	
	-la qualità dei beni o servizi acquisiti dal socio;	
	-la qualità delle prestazioni lavorative dei soci;	

	-la qualità dei beni o servizi approntati dal so-	
	cio.	
	L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ri-	
	storni a ciascun socio:	
	a.in forma liquida;	
	b.mediante aumento proporzionale delle rispettive	
	quote.	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Articolo 12. Elementi costitutivi	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a.dal capitale sociale, che è variabile ed è for-	
	mato dai conferimenti effettuati dai soci ordina-	
	ri, rappresentati da quote, aventi valore minimo	
	secondo le disposizioni di legge vigenti al tempo	
	della sottoscrizione e non superiore ai limiti	
	stabiliti dalla legge;	
	b.dagli strumenti privi di diritti di amministra-	
	zione di cui al precedente articolo 11;	
	c.dalla riserva legale formata con gli utili di	
	cui all'articolo 15 e con il valore delle quote e-	
	ventualmente non rimborsate ai soci receduti od e-	
	sclusi ed agli eredi dei soci deceduti;	
	d.dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme	
	versate dai soci ai sensi del precedente articolo	

	8;	
	e.dalla riserva straordinaria;	
	f.da ogni altro fondo di riserva costituito	
	dall'assemblea e/o previsto per legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la	
	cooperativa con il suo patrimonio e, conseguente-	
	mente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.	
	Le riserve, salva quella di cui alla precedente	
	lettera d),sono indivisibili e, conseguentemente,	
	non possono essere ripartite tra i soci cooperato-	
	ri durante la vita della cooperativa, né all'atto	
	del suo scioglimento.	
	Articolo 13. Caratteristiche delle quote	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a	
	vincoli volontari, nè essere cedute senza l'auto-	
	rizzazione dell'organo amministrativo.	
	Il socio che intenda trasferire le proprie quote	
	deve darne comunicazione all'organo amministrativo	
	con lettera raccomandata.	
	Salvo espressa autorizzazione dell'organo ammini-	
	strativo, la cessione può essere effettuata esclu-	
	sivamente per l'intera quota detenuta dal socio.	
	Il provvedimento dell'organo amministrativo deve	
	essere comunicato al socio entro sessanta giorni	
	dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali	

	il socio è libero di trasferire la propria parte-	
	cipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel li-	
	bro dei soci l'acquirente, a condizione che lo	
	stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 7.	
	In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo	
	amministrativo deve motivare la relativa delibera	
	e comunicarla entro sessanta giorni al socio inte-	
	ressato, il quale, entro i successivi sessanta	
	giorni dalla comunicazione, può attivare le proce-	
	dure arbitrali di cui all'articolo 31.	
	Articolo 14. Bilancio di esercizio	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicem-	
	bre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Ammi-	
	nistrativo provvede alla redazione del bilancio,	
	previo esatto inventario, da compilarsi in confor-	
	mità alle norme di legge.	
	Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro centoventi gior-	
	ni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero	
	entro centottanta giorni qualora ricorrano le con-	
	dizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364	
	c.c., certificate dall'organo amministrativo in	
	sede di relazione sulla gestione.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla	

	distribuzione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore a	
	quella prevista dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 del-	
	la legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%;	
	c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale,	
	nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art.7	
	della legge 31 gennaio 1992, n. 59;	
	d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale	
	effettivamente versato in misura non superiore al	
	limite stabilito dalla legge ai fini del ricono-	
	scimento dei requisiti mutualistici;	
	e) ad eventuale remunerazione degli strumenti pri-	
	vi di diritti di amministrazione di cui al prece-	
	dente articolo	
	f) la restante parte a riserva straordinaria.	
	Gli utili debbono essere prevalentemente destinati	
	a finalità mutualistiche, intendendo per tali	
	l'incremento delle riserve di natura indivisibile,	
	il contributo al Fondo mutualistico e l'erogazione	
	del ristorno.	
	TITOLO VI	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Art.15. Decisioni dei soci	

	I soci decidono sulle materie riservate alla loro	
	competenza dalla legge, dal presente statuto,	
	nonché sugli argomenti che uno o più amministrato-	
	ri o tanti soci che rappresentano almeno un terzo	
	del numero complessivo degli aventi diritto al vo-	
	to sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei	
	soci:	
	1)l'approvazione del bilancio, la ripartizione del	
	ristorno e la distribuzione degli utili;	
	2)la nomina degli amministratori e la struttura	
	dell'organo amministrativo;	
	3)la nomina dei sindaci e del presidente del col-	
	legio sindacale;	
	4)le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	5)la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo	
	paritetico;	
	6)la decisione di compiere operazioni che compor-	
	tano una sostanziale modificazione dell'oggetto	
	sociale o una rilevante modificazione dei diritti	
	dei soci;	
	7)l'approvazione dei regolamenti interni;	
	8)la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgi-	
	mento della liquidazione.	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte	

mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile.

TITOLO VII

ORGANI SOCIALI

Art.16. GLI ORGANI DELLA SOCIETA'

Sono organi della società:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- L'Amministratore Unico.
- Il Collegio Sindacale;
- Il Revisore.

I soci che assumono cariche sociali devono possedere specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

Articolo 17. Assemblea

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R., inviata 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci

	con diritto di voto e siano presenti, o informati	
	della riunione, tutti gli Amministratori e i Sin-	
	daci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno de-	
	gli intervenuti può opporsi alla discussione degli	
	argomenti sui quali non si ritenga sufficientemen-	
	te informato.	
	Articolo 18. Costituzione e quorum deliberativi	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente	
	costituita quando siano presenti o rappresentati	
	la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto	
	al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente	
	costituita qualunque sia il numero dei soci inter-	
	venuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta, ad	
	eccezione dei casi previsti dai numeri 4, 6 e 7	
	del precedente articolo 16, per i quali è necessa-	
	rio il voto favorevole della maggioranza assoluta	
	dei soci aventi diritto al voto.	
	Art.19. Votazioni	
	Per le votazioni si procederà normalmente col si-	
	stema della alzata di mano, salvo diversa delibe-	
	razione dell'Assemblea.	
	Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.	
	Art.20. Voto	

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci, che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farvisi rappresentare soltanto da altri soci mediante delega scritta: ciascun socio può rappresentare al massimo altri due soci. Per i soci speciali si applica l'articolo 7 del presente statuto.

Art.21. Forma di amministrazione.

- La Cooperativa è amministrata alternativamente, a scelta dei soci che provvedono alla nomina:

a) da un amministratore unico;

b) da due o più amministratori, con poteri divisi, congiunti o da esercitarsi a maggioranza, sempre secondo la decisione che sarà assunta dai soci che procedono alla nomina;

c) da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero minimo di due (2) ad un numero massimo di cinque (5) componenti; secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

	Qualora l'amministrazione sia affidata disgiunta-	
	mente a più amministratori, ciascun amministratore	
	può opporsi all'operazione che l'altro voglia com-	
	piere, prima che questa sia compiuta.	
	In caso di opposizione, decide la maggioranza dei	
	soci determinata in base alle rispettive quote di	
	partecipazione al capitale sociale.	
	La durata della carica degli amministratori è fis-	
	sata a tempo indeterminato, fino a dimissioni od a	
	revoca, salvo che i soci che procedono alla nomina	
	ne abbiano fissato la durata.	
	Gli amministratori sono rieleggibili.	
	L'amministrazione della Cooperativa può essere af-	
	fidata anche a soggetti non soci, purchè la mag-	
	gioranza degli amministratori sia scelta tra i so-	
	ci cooperatori.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza	
	del periodo determinato dai soci ha effetto dal	
	momento in cui il nuovo organo amministrativo è	
	stato ricostituito.	
	Art.22. Qualora non vi abbiano provveduto i soci	
	al momento della nomina, il Consiglio di Ammini-	
	strazione elegge fra i suoi membri un Presidente	
	ed eventualmente un Vice-Presidente	
	Le decisioni degli amministratori devono essere	

	trascritte senza indugio nel libro delle decisioni	
	degli amministratori.	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal	
	Presidente tutte le volte nelle quali vi sia mate-	
	ria su cui deliberare ovvero quando lo richiedano	
	un terzo degli amministratori.	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la	
	data, il luogo e l'ora della riunione, deve esse-	
	re spedita a tutti gli amministratori, sindaci ef-	
	fettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi	
	mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto	
	ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza	
	e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le	
	sue deliberazioni sono valide, anche senza comuni-	
	cazione formale, quando intervengono tutti i con-	
	siglieri in carica ed i sindaci effettivi, se no-	
	minati.	
	Per la validità delle deliberazioni del Consiglio	
	di Amministrazione è necessaria la presenza effet-	
	tiva della maggioranza dei membri in carica; le	
	deliberazioni sono prese con la maggioranza asso-	
	luta dei voti dei presenti. In caso di parità dei	
	voti, la proposta si intende respinta.	
	Delle deliberazioni della seduta si redige un ver-	

	bale, firmato dal presidente e dal segretario se	
	nominato, il quale deve essere trascritto nel li-	
	bro delle decisioni degli amministratori.	
	Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri	
	per l'amministrazione della Cooperativa. In sede	
	di nomina possono tuttavia essere indicati limiti	
	ai poteri degli amministratori.	
	Il Consiglio di Amministrazione può affidare spe-	
	cifici incarichi a singoli amministratori o a un	
	comitato esecutivo, delegando loro i necessari po-	
	teri e precisando i contenuti, i limiti e le moda-	
	lità di esercizio della delega. Non possono essere	
	delegati i poteri concernenti le materie indicate	
	dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri	
	in materia di ammissione, di recesso ed esclusione	
	dei soci. Il Consiglio di Amministrazione deve i-	
	noltre deliberare in forma collegiale nei casi in	
	cui oggetto della decisione siano la remunerazione	
	della prestazione mutualistica, il ristorno, il	
	conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda	
	o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione	
	di una partecipazione rilevante in altra società.	
	Ogni 180(centottanta) giorni, gli organi delegati	
	devono riferire agli Amministratori e al Collegio	
	sindacale, se nominato, sul generale andamento	

	della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione,	
	nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in	
	termini di dimensioni o caratteristiche, effettua-	
	te dalla Cooperativa e dalle sue controllate.	
	Gli amministratori relazionano, in occasione	
	dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui	
	criteri seguiti nella gestione sociale per il con-	
	seguimento dello scopo mutualistico, con partico-	
	lare riferimento alla sussistenza del requisito	
	della prevalenza mutualistica o alle azioni che si	
	intendono intraprendere per riacquistare il requi-	
	sito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi	
	dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima re-	
	lazione gli amministratori devono illustrare le	
	ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci.	
	La rappresentanza e la firma sociale della Coope-	
	rativa, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta-	
	no al Presidente del Consiglio. In caso di mancan-	
	za sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli	
	altri provvedono a sostituirli nei modi previsti	
	dall'art. 2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori,	
	quelli rimasti in carica devono ricorrere alla de-	
	cisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.	

	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Am-	
	ministratori, il ricorso alla decisione dei soci	
	deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindaca-	
	le, se nominato, il quale può compiere nel frat-	
	tempo gli atti di ordinaria amministrazione. In	
	caso di mancanza del Collegio sindacale, gli Ammi-	
	nistratori sono tenuti a far ricorso alla decisio-	
	ne dei soci e rimangono in carica fino alla sua	
	sostituzione.	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i com-	
	pensi dovuti agli Amministratori e ai membri del	
	Comitato esecutivo, se nominato. In presenza di	
	amministratori investiti di particolari cariche,	
	la remunerazione degli stessi è stabilita dall'or-	
	gano amministrativo, sentito il parere del colle-	
	gio sindacale, se nominato.	
	Art.23. Funzioni del Consiglio di Amministrazione	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei	
	più ampi poteri per la gestione della società. Es-	
	so può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e	
	le operazioni di ordinaria e straordinaria ammini-	
	strazione che comunque rientrano nell'oggetto so-	
	ciale, fatta eccezione di quelli che per legge so-	
	no di esclusiva competenza dell'assemblea. Può,	
	perciò, anche deliberare l'adesione della Coopera-	

	tiva a consorzi di cooperative o ad organismi fe-	
	derativi e consortili, la cui azione possa tornare	
	utile alla Cooperativa stessa ed ai soci, nonché	
	concedere, postergare o cancellare ipoteche, e	
	compromettere in arbitri, anche amichevoli compo-	
	sitori, controversie riguardanti la società.	
	Il Consiglio può delegare parte delle proprie at-	
	tribuzioni a uno o più dei suoi membri oppure ad	
	un Comitato esecutivo, il cui numero e le cui at-	
	tribuzioni sono fissati dallo stesso Consiglio.	
	La firma e la rappresentanza sociale di fronte a	
	terzi ed in giudizio, spettano al Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione, il quale, perciò,	
	può compiere tutti gli atti che rientrano nell'og-	
	getto sociale. Può, perciò, con la sola sua firma	
	rilasciare anche liberatorie quietanze ad Enti	
	pubblici. Può pure rilasciare procure anche per	
	ricorsi e controricorsi alla Suprema Corte di Cas-	
	sazione nonché per l'assistenza e rappresentanza	
	legale della società avanti ad altri organi giuri-	
	sdizionali ed amministrativi.	
	In caso di assenza o impedimento del Presidente,	
	tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vi-	
	ce-Presidente qualora sia stato nominato e, in	
	manca o nell'assenza di questo, a un consiglie-	

	re designato dal Consiglio.	
	Il presidente o chi lo sostituisce potrà delegare	
	la firma sociale ad altro consigliere oppure ad e-	
	stranei al Consiglio con l'osservanza delle norme	
	legislative vigenti al riguardo.	
	Art.24. Poteri di gestione -Al Consiglio di Ammi-	
	nistrazione competono tutti i poteri per la ge-	
	stione della cooperativa.	
	Agli amministratori che non costituiscono consi-	
	glio competono i poteri gestionali loro attribuiti	
	in sede di nomina.	
	Il Consiglio di amministrazione e gli amministra-	
	tori, nell'ambito dei rispettivi poteri, possono	
	nominare, determinandone i poteri, direttori, co-	
	mitati tecnici, institori o procuratori, anche fra	
	estranei, per il compimento di determinati atti o	
	categorie di atti.	
	Art.25. Presidenza dell'Assemblea	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consi-	
	glio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice	
	presidente, se nominato, ed in assenza anche di	
	questi, dalla persona designata dall'Assemblea	
	stessa, col voto della maggioranza dei presenti, o	
	dall'amministratore unico.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche	

non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio

Art.26. Poteri degli amministratori.- La gestione e l'amministrazione della società spettano agli amministratori, che potranno compiere, con i poteri più ampi, tutti gli atti e le operazioni, tanto in via ordinaria che in via straordinaria, necessari per l'attuazione dell'oggetto sociale, senza eccezione alcuna.

L'organo amministrativo può, inoltre, nominare direttori vicedirettori, institori, nonché procuratori per determinati atti o categorie di atti, con quelle mansioni, cauzioni, retribuzioni, interesse e restrizioni che crederà del caso.

Art.27. Rappresentanza della società. - La rappresentanza della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, è attribuita all'amministratore unico, ovvero al presidente del consiglio di amministrazione, ai vice presidenti e agli amministratori delegati e agli amministratori nominati senza dar luogo al consiglio di amministrazione, invia tra di loro congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina.

Nel caso in cui non esiste l'amministratore unico, la rappresentanza, spetterà a quegli amministratori

	ri ai quali sia stata attribuita dai soci all'atto	
	della nomina, determinando le modalità di eserci-	
	zio ed i limiti.	
	La rappresentanza della società, inoltre, spetterà	
	ai direttori, vicedirettori, agli institori, ed ai	
	procuratori, se nominati, per determinati atti o	
	categorie di atti, nei limiti della delega.	
	Qualora venga nominato l'amministratore unico, que-	
	sti può compiere tutti gli atti che rientrano nel-	
	l'oggetto sociale ed è autorizzato a riscuotere da	
	pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti	
	di ogni natura a qualsiasi titolo, rilasciandone	
	liberatorie quietanze.	
	Art.28. Organo di controllo	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui	
	all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa	
	procede alla nomina del collegio sindacale, compo-	
	sto da tre membri effettivi e due supplenti eletti	
	dall'assemblea.	
	Il collegio sindacale è costituito da revisori	
	contabili iscritti nel registro istituito presso	
	il Ministero della Giustizia.	
	L'assemblea nomina il presidente del collegio	
	stesso	
	I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla	

	data dell'assemblea convocata per l'approvazione	
	del bilancio relativo al terzo esercizio della ca-	
	rica. Essi sono rieleggibili.	
	Non possono essere nominati alla carica di sinda-	
	co, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro	
	che si trovano nelle condizioni previste dall'ar-	
	ticolo 2399 c.c.	
	I sindaci possono essere revocati solo per giusta	
	causa e con decisione dei soci. La decisione di	
	revoca deve essere approvata con decreto del Tri-	
	bunale, sentito l'interessato.	
	In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un	
	sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età.	
	I sindaci restano in carica fino alla decisione	
	dei soci per l'integrazione del collegio, da adot-	
	tarsi su iniziativa dell'organo amministrativo,	
	nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati	
	scadono insieme con quelli in carica.	
	Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservan-	
	za della legge e dello statuto, sul rispetto dei	
	principi di corretta amministrazione e, in parti-	
	colare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzati-	
	vo, amministrativo e contabile adottato dalla so-	
	cietà e sul suo concreto funzionamento.	
	A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento	

	procedere, anche individualmente, ad atti di ispe-	
	zione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di	
	chiedere agli amministratori notizie, anche con	
	richiamo a società controllate, sull'andamento	
	delle operazioni sociali o su determinati affari.	
	Possono scambiare informazioni con i corrisponden-	
	ti organi delle società controllate in merito ai	
	sistemi di amministrazione e controllo ed all'an-	
	damento generale dell'attività sociale.	
	Nell'espletamento di specifiche operazioni di i-	
	spezione e di controllo, i sindaci -sotto la pro-	
	pria responsabilità ed a proprie spese possono av-	
	valersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali	
	tuttavia non debbono trovarsi in una delle condi-	
	zioni di ineleggibilità e decadenza previste	
	dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può,	
	tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti	
	dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.	
	Il collegio sindacale esercita anche il controllo	
	contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e se-	
	guenti del cod. civ.	
	I sindaci relazionano, in occasione dell'approva-	
	zione del bilancio di esercizio, sui criteri se-	
	guiti nella gestione sociale per il conseguimento	
	dello scopo mutualistico e alla sussistenza del	

	requisito della prevalenza mutualistica.	
	Delle riunioni del collegio deve redigersi verba-	
	le, che deve essere trascritto nel libro delle de-	
	cisioni del collegio sindacale e sottoscritto da-	
	gli intervenuti; le deliberazioni del collegio de-	
	vono essere prese a maggioranza assoluta dei pre-	
	senti.	
	Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascri-	
	vere a verbale i motivi del proprio dissenso.	
	I sindaci devono assistere alle adunanze delle as-	
	semblee dei soci, alle adunanze del consiglio di	
	amministrazione e del comitato esecutivo, se nomi-	
	nato.	
	Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta	
	giorni.	
	Art.29. Revisore - Quando non è obbligatoria la	
	nomina del collegio sindacale ai sensi di legge,	
	la società può nominare, determinandone le compe-	
	tenze ed i poteri, un revisore per il controllo	
	legale dei conti, iscritto nel registro istitui-	
	to presso il Ministero della Giustizia.	
	L'incarico del controllo contabile è conferito	
	dall'assemblea, sentito il Collegio Sindacale(ove	
	nominato), la quale determina il corrispettivo	
	spettante al revisore od alla società di revisione	

	per l'intera durata dell'incarico.	
	L'incarico ha la durata di tre esercizi, con sca-	
	denza alla data dell'assemblea convocata per l'ap-	
	provazione del bilancio relativo al terzo eserci-	
	zio.	
	TITOLO VIII	
	CONTROVERSIE	
	Art.30. Clausola di conciliazione ed arbitrale	
	Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti	
	sociali, comprese quelle relative alla validità	
	delle delibere assembleari, promosse da o contro i	
	soci, da o contro la società, ivi comprese quelle	
	relative ai rapporti con gli organi sociali, do-	
	vranno essere oggetto di un tentativo preliminare	
	di conciliazione, secondo il Regolamento del ser-	
	vizio di conciliazione della Camera di Commercio	
	di Reggio Calabria, con gli effetti previsti dagli	
	artt. 38 ss d. lgs. 5/2003.	
	Ogni controversia non risolta tramite la concilia-	
	zione, come prevista nella presente clausola, en-	
	tro 60 giorni dalla comunicazione della domanda, o	
	nel diverso periodo che le parti concordino per i-	
	scritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale	
	secondo diritto in conformità del Regolamento del-	
	la Camera Arbitrale della Camera di Commercio di	

	Reggio Calabria che provvederà alla nomina	
	dell'arbitro/degli arbitri. Le parti si impegnano	
	a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare	
	qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale. Il	
	procedimento di conciliazione dovrà svolgersi en-	
	tro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della	
	domanda o nel diverso periodo che le parti concor-	
	dino per iscritto.	
	Qualora la Camera di Commercio di Reggio Calabria	
	non abbia provveduto ad istituire il servizio ar-	
	bitrale:	
	Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i so-	
	ci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad	
	oggetto diritti disponibili relativi al rapporto	
	sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la	
	legge prevede l'intervento obbligatorio del pub-	
	blico ministero, dovrà essere risolta da un arbi-	
	tro nominato dal Presidente della Camera di Com-	
	mercio di Reggio Calabria, il quale dovrà provve-	
	dere alla nomina entro 60 giorni dalla richiesta	
	fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui	
	il soggetto designato non vi provveda nel termine	
	previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte	
	più diligente, al presidente del tribunale del	
	luogo in cui ha sede la cooperativa.	

	La sede del collegio arbitrale sarà presso il do-	
	micilio dell'arbitro.	
	L'arbitro dovrà decidere entro 60 giorni di nomina.	
	L'arbitro deciderà in via rituale/irrituale secon-	
	do diritto.	
	Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le	
	risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincole-	
	ranno le parti.	
	Le spese dell'arbitrato saranno a carico della	
	parte soccombente, salvo diversa decisione	
	dell'arbitro.	
	Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche	
	le controversie promosse da amministratori, liqui-	
	datori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro	
	confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponi-	
	bili relativi al rapporto sociale.	
	Per quanto non previsto, si applicano le disposi-	
	zioni del D.lgs. 17 gennaio 2003, n.5.	
	TITOLO IX	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art.31. Scioglimento anticipato	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della So-	
	cietà nominerà uno o più liquidatori stabilendone	
	i poteri.	
	Art.32. Devoluzione patrimonio finale	

	In caso di scioglimento della Società, l'intero	
	patrimonio sociale risultante dalla liquidazione	
	sarà devoluto nel seguente ordine:	
	a rimborso del capitale sociale effettivamente	
	versato dai soci ed eventualmente rivalutato a	
	norma del precedente art. 26, lett. c);	
	al Fondo mutualistico per la promozione e lo svi-	
	luppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della	
	legge 31.01.92, n. 59.	
	TITOLO X	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art.33. Per tutto quanto non espressamente previ-	
	sto nel presente statuto e nei relativi regolamen-	
	ti attuativi, si applicano alla Cooperativa le	
	norme del vigente codice civile sulle società coo-	
	perative e sulle società a responsabilità limitata	
	e le disposizioni sulle cooperative sociali di cui	
	alla legge 8 Novembre 1991 n.381.	
	Reggio Calabria, 5 Marzo 2008	
	F.to: Rocco Iiriti, Leone Iiriti, Genovese Antonio	
	Rossella Maria De Giorgio Notaio	
	-----L.S.-----	